

# **SEGNALAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AL GOVERNO IN MATERIA DI ONERI GENERALI AFFERENTI AL SISTEMA ELETTRICO (25 giugno 2004)**

## **1. Premessa.**

- 1.1 L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) nell'esercizio della funzione consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) intende formulare, attraverso la presente segnalazione, alcune osservazioni e proposte in materia di oneri generali afferenti al sistema elettrico, con riferimento alle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori e alle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: decreto legge n. 314/03), convertito, con modificazioni, in legge 24 dicembre 2003, n. 368 (di seguito: legge n. 368/03).

Si sottolinea che dette materie rivestono carattere d'urgenza sotto il profilo tariffario.

## **2. Integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori.**

- 2.1 Ai fini dell'inquadramento della materia, rilevano in sintesi le seguenti disposizioni:
- il capitolo X, paragrafo 1, comma 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 29 agosto 1961, n. 941 (di seguito: provvedimento Cip n. 941/61), ha istituito il Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche (in seguito: il Fondo) al fine di “erogare alle imprese elettriche (...) le integrazioni che saranno ritenute necessarie dal Cip, in base ai criteri di carattere generale, che saranno determinati con successivo provvedimento, per compensare le perdite derivanti dall'applicazione delle tariffe unificate”. Il capitolo X, paragrafo 4, del provvedimento Cip n. 941/61, ha investito dell'amministrazione del Fondo un Comitato di gestione, nominato ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948 n. 98;
  - il capitolo VII del provvedimento Cip 6 luglio 1974, n. 34, ha modificato la denominazione del Fondo in Cassa conguaglio per il settore elettrico ed ha istituito il Conto per le integrazioni tariffarie, volto ad assolvere le funzioni del Fondo;
  - il provvedimento Cip 9 dicembre 1983, n. 24 (di seguito: provvedimento Cip n. 24/83), ha individuato una specifica “quota di prezzo posta a carico delle imprese fornitrici per ogni kilowattora venduto all'utenza diretta nel territorio nazionale” ai

fini della corresponsione delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori;

- il provvedimento Cip 13 gennaio 1987, n. 2, ha attribuito alla Cassa conguaglio la funzione di svolgere l'attività istruttoria “relativa alla determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori”, stabilendo altresì che la “predetta attività istruttoria (...) è intesa ad accertare lo scostamento tra introiti tariffari e costo dell'esercizio elettrico, sulla base dei bilanci presentati dalle società interessate, della relativa documentazione giustificativa e della verifica della situazione produttiva, di quella delle reti di distribuzione, nonché degli investimenti e degli ammortamenti”;
- l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ha previsto, tra l'altro, che il Cip “su proposta della Cassa conguaglio, stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori produttrici e distributrici, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese produttrici e distributrici”;
- per effetto dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, l'Autorità è subentrata al Cip nel potere di determinare le integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, ha istituito, in sostituzione della “quota di prezzo” di cui al provvedimento Cip n. 24/83, una componente tariffaria denominata UC4, per la copertura degli oneri relativi alle integrazioni tariffarie, posta a carico dei clienti del mercato vincolato;
- l'articolo 1, comma 43, del disegno di legge AS n. 2421, recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, approvato dal Senato in data 26 maggio 2004, prevede l'emanazione di un decreto legislativo “per la riforma della disciplina del servizio (...) svolto dalle imprese elettriche minori”, stabilendo i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi, tra i quali la “definizione di obiettivi temporali di miglioramento dell'efficienza e dell'economicità del servizio reso dalle imprese, con individuazione di specifici parametri ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie”.

2.2 La progressiva diminuzione del numero dei clienti del mercato vincolato per effetto della liberalizzazione del settore elettrico (si vedano, in particolare, l'articolo 21 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e l'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) determinerà, a parità di risorse

economiche da destinare alle integrazioni tariffarie, un progressivo aumento della componente UC<sub>4</sub>, con effetti economici distorsivi sulla tariffa elettrica a danno dei clienti del mercato vincolato.

- 2.3 Anche a prescindere da un'ulteriore riduzione del numero dei clienti del mercato vincolato, le attuali aliquote della componente tariffaria UC<sub>4</sub> non consentono di garantire l'integrale copertura dell'onere atteso di competenza dell'anno 2004 del Conto per le integrazioni tariffarie di cui al comma 59.1, lettera i), dell'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04). Tenuto conto anche della riduzione attesa del numero dei clienti del mercato vincolato, l'aliquota della componente tariffaria UC<sub>4</sub> dovrebbe essere immediatamente incrementata in media di 0,02 centesimi di euro, con un aumento pari ad oltre il 66% rispetto all'attuale aliquota media di 0,03 centesimi di euro.
- 2.4 In prospettiva, il venir meno della stessa categoria dei clienti del mercato vincolato determinerà l'estinzione del gettito della componente tariffaria UC<sub>4</sub>, con la conseguente impossibilità di garantire la corresponsione delle integrazioni tariffarie. Il mancato percepimento delle integrazioni tariffarie potrebbe determinare l'interruzione della produzione da parte delle imprese elettriche minori, quasi tutte operanti in contesti insulari non connessi alla rete nazionale, compromettendo la sicurezza delle forniture per i clienti allacciati alle reti di distribuzione da queste gestite.

### **3. Osservazioni dell'Autorità in materia di integrazioni tariffarie delle imprese elettriche minori**

- 3.1 Per eliminare gli effetti pregiudizievoli dell'economicità e della sicurezza delle forniture di energia elettrica descritti in premessa è necessario porre l'onere relativo alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91 a carico di tutti i clienti finali, liberi e vincolati, configurando le integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91 come onere generale afferente al sistema elettrico.
- 3.2 Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico sono individuati dall'articolo 1 del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25 (di seguito: decreto legge n. 25/03), convertito, con modificazioni, in legge 17 aprile 2003, n. 83. L'articolo 2, comma 5, dello stesso decreto legge, prevede che "al fine di tutelare la sicurezza e l'economicità del sistema energetico nazionale, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità (...) che si esprime entro il termine di

trenta giorni, possono essere individuati ulteriori oneri generali afferenti al sistema energetico”. Tale disposizione (che ha fatto venir meno la funzione propulsiva che l’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, attribuiva all’Autorità in materia di istituzione di nuovi oneri generali afferenti al sistema elettrico) può essere utilizzata dal Governo - in quanto nel caso di specie ne ricorrono certamente i presupposti applicativi, rappresentati dall’esigenza di eliminare gli anzidetti effetti pregiudizievoli dell’economicità e della sicurezza delle forniture di energia elettrica – per dar luogo a quanto indicato sub 2.1.

3.3 Ritenendo l’urgenza e l’indifferibilità del suddetto intervento, l’Autorità, con la deliberazione n. 5/04, ha, in via preventiva, disposto che la componente tariffaria UC<sub>4</sub> continui ad applicarsi “per il periodo compreso tra l’1 febbraio 2004 e il 31 marzo 2004” ed ha contestualmente istituito la componente tariffaria A8, a copertura degli oneri relativi alle integrazioni tariffarie di cui all’articolo 7 della legge n. 10/91, sospendendone l’applicazione fino al 31 marzo 2004, salvo ulteriori proroghe.

#### **4. Misure di compensazione territoriale di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legge n. 314/03**

4.1 Ai fini dell’inquadramento della materia, rilevano in sintesi le seguenti disposizioni:

- l’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 314/03, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi, prevede “misure di compensazione territoriale” a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare e – al definitivo smantellamento di questi – a favore del sito che ospiterà il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi;
- l’articolo 4, comma 1-bis, del medesimo decreto legge, prevede che “l’ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 è definito mediante la determinazione di un’aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo”.

#### **5. Osservazioni dell’Autorità in materia di misure di compensazione territoriale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 314/03**

5.1 Alcuni elementi desumibili dall’articolo 4, commi 1 e 1-bis, del decreto legge n. 314/03, potrebbero indicare che, con tali disposizioni, si è inteso definire un ulteriore onere generale afferente al sistema elettrico

in aggiunta a quelli individuati dal decreto legge n. 25/03. Rilevano, a suffragio di tale lettura, i seguenti profili:

- a) l'addebito dell'aliquota compensativa all'utente del servizio elettrico non può essere qualificato alla stregua di corrispettivo per il servizio fruito ma come una prestazione patrimoniale imposta;
- b) l'imposizione riguarda sia i clienti del mercato libero che del mercato vincolato, ciò che si ricava dall'esplicito riferimento contenuto nell'articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto legge n. 314/03, all'energia elettrica "consumata" *tout court*.

5.2 Peraltro, l'introduzione di un nuovo onere generale afferente il sistema elettrico, nella specie le richiamate misure di compensazione territoriale, dovrebbe essere effettuata mediante l'integrazione formale dell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 25/03, da adottarsi secondo le modalità previste dal richiamato articolo 2, comma 5, dello stesso decreto, con la previsione di un onere generale relativo alle "misure di compensazione territoriale" di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 314/03.

Solo in tal modo si può consentire all'Autorità di adottare gli interventi necessari a rendere operativa l'aliquota in aderenza ai criteri e alle modalità previste per il finanziamento degli oneri generali afferenti il sistema elettrico, riconducendo il prelievo all'unica tariffa che ha una applicazione generale nel settore ed evitando sia disparità di trattamento tra utenti del mercato libero e del mercato vincolato, sia la compressione di diritti acquisiti da talune categorie di utenti in forza di disposizioni primarie (in particolare, il regime di contribuzione per le utenze ad alto consumo di energia).

5.3 In carenza dell'intervento di cui al punto precedente l'imposizione dell'aliquota compensativa potrebbe essere considerata alla stregua di una *obbligazione di natura fiscale*, con la conseguenza che la competenza ad adottare i provvedimenti attuativi necessari per far sì che la disposizione in parola espliciti effetti concreti (le disposizioni di legge relative all'aliquota compensativa non sono autoapplicative) sarebbe intestata al Ministero dell'Economia e delle finanze.

## **6 Segnalazione al Governo**

6.1 Tutto ciò premesso, l'Autorità segnala al Governo la necessità e l'urgenza di provvedere ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 25/03, all'istituzione dei seguenti nuovi oneri generali afferenti il sistema elettrico:

- a) le integrazioni tariffarie da corrispondere alle imprese elettriche minori;

- b) qualora debba essere assunta l'interpretazione esposta al punto 5.1, le "misure di compensazione territoriale" di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 314/03.